



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Regole generali per la gestione dei conflitti di interesse

Luglio 2008

Regole generali per la gestione dei conflitti d'interesse

(Art. 6, comma 2-bis, lett.1 Testo Unico Finanza)

Premessa

Il presente documento recepisce le disposizioni previste dalla Legislazione Comunitaria in materia di mercati finanziari (MiFID), dal Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria (TUF) dal nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29/10/2007 e dal regolamento congiunto Consob/ Banca d'Italia del 29/10/2007 in materia di conflitti di interesse

Principi generali:

Si è in presenza di una situazione di conflitto d'interessi in tutti quei casi in cui, l'intermediario può incidere negativamente sugli interessi dell'Investitore per il perseguimento di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto.

In linea generale la disciplina adottata dalla Banca di Credito Popolare (di seguito denominata la Banca) per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su quattro criteri guida fondamentali:

1. **Organizzazione:** la Banca ha predisposto idonee misure organizzative per evitare possibili effetti negativi sui suoi clienti dei conflitti d'interesse;
2. **Identificazione:** la Banca ha provveduto ad identificare i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi dei suoi clienti;
3. **Informazione:** la Banca ha elaborato un sistema di informazioni volto a richiamare l'attenzione dei propri Clienti sulla natura e le fonti dei conflitti d'interesse affinché gli stessi, prima che la Banca agisca per loro conto, possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui tali situazioni di conflitto si manifestano
4. **Azione secondo principi di onestà ed equità:** la Banca, nella prestazione dei servizi di investimento e/o in quelli ad essi accessori, agisce secondo i canoni di correttezza, equità e professionalità, al fine di curare, al meglio, gli interessi dei propri Clienti.

Identificazione dei conflitti d'interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti:

La Banca, è chiamata a adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse la cui presenza può danneggiare gli interessi di un cliente al momento della prestazione di servizi d'investimento, di attività di investimento, o di servizi accessori, ogni qualvolta:

- a seguito di un'attività svolta da o nell'interesse della Banca, questa o un soggetto dalla stessa controllato ottenga un profitto, o eviti una perdita, a spese del cliente;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato abbia un interesse nel risultato finale di un servizio fornito al cliente o di una transazione svolta per conto del cliente, difforme dall'interesse del cliente nello stesso risultato;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato riceva, da una persona diversa dal cliente, emolumenti in relazione ai servizi svolti per il cliente, ulteriori rispetto alle commissioni o alle tariffe percepite per quel servizio;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato svolga la stessa attività del cliente;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato abbia un incentivo (finanziario o di altra natura) a favorire l'interesse di un cliente o gruppo di clienti a danno dell'interesse di altro cliente.

Il conflitto può configurarsi non solo fra l'interesse del cliente e quello della Banca, ma altresì dei suoi dirigenti, dipendenti e agenti collegati, o alle persone (con loro) direttamente connesse, oppure fra l'interesse del cliente e quello di un altro cliente.

In tale contesto:

- è stata predisposta un' analisi sulle situazioni di conflitto in relazione ai vari servizi d'investimento prestati e le modalità di gestione di ciascuna delle tipologie di conflitto che tiene conto anche:
 - dei conflitti in capo ai dirigenti, ai dipendenti e agli agenti collegati o alle persone (con loro) direttamente o indirettamente connesse, oppure fra interessi del cliente e quelli di un altro cliente;
 - dell'individuazione dei conflitti tra la Banca e soggetti terzi finanziati;
- è stata individuata una Funzione responsabile del costante monitoraggio dei possibili conflitti di interesse e della loro mappatura;
- è stata definita la periodicità con la quale vengono aggiornate le fattispecie di conflitti di interesse.

Politica di gestione dei conflitti d'interesse:

La Banca ha definito una *politica di gestione dei conflitti di interesse* adeguata alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività della Banca, che specifica il dettaglio delle misure adottate per la gestione dei conflitti d'interesse.

In particolare la Banca ha previsto, quali misure operative:

- il divieto assoluto di operare in caso di conflitti d'interesse che possano nuocere gravemente gli interessi di un cliente (es. casi di conflitto atipico e grave);
- la *disclosure* dettagliata resa su supporto duraturo al cliente e prima di agire per suo conto, con l'indicazione della natura generale e delle fonti del conflitto d'interessi in tutti i casi di conflitti derivanti dalla natura del prodotto prestato e quindi non facilmente gestibili con procedure organizzative;
- il divieto di co-operazione tra le strutture operative interessate dai conflitti d'interesse;
- l'implementazione di un sistema di controlli tramite le procedure informatiche.

Inoltre la Banca ha previsto, quali misure organizzative:

- l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme;
- l'istituzione di un presidio dei conflitti d'interesse con funzioni di supporto consultivo alle unità organizzative interessate; e di presidio del processo di gestione dei conflitti d'interesse;

Politica di gestione dei conflitti d'interesse derivanti da operazioni personali:

La normativa di riferimento introduce disposizioni volte a impedire il compimento di operazioni da parte dei **soggetti rilevanti** (amministratori, dirigenti, dipendenti, o persone fisiche che partecipano alla prestazione di servizi della Banca), che possano dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate o a altre informazioni confidenziali riguardanti clienti o operazioni con o per clienti nell'esercizio dell'attività svolta dalla Banca.

In tale contesto, la Banca ha adottato le seguenti misure organizzative:

1. l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
2. la vigilanza separata dei soggetti rilevanti che svolgono attività per conto dei clienti e i cui interessi possono entrare in conflitto con gli stessi;
3. misure volte a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita, sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le proprie mansioni nell'esecuzione dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori;
4. misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

In particolare la Banca:

- ha emanato un'apposita normativa interna di riferimento;
- ha introdotto un sistema di registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti nominando una funzione responsabile del costante aggiornamento e gestione del registro;
- ha previsto, per coloro che vengono in possesso di informazioni privilegiate l'obbligo di darne preventiva comunicazione, specificandone altresì i motivi, alla funzione di controllo di conformità.

Registro dei servizi che danno origine a conflitti di interesse:

In ottemperanza alla normativa di riferimento, la Banca ha previsto la predisposizione di un registro nel quale annotare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento prestati dalla banca stessa o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

A tal fine la Banca:

- ha nominato la funzione alla quale è stata attribuita la responsabilità del mantenimento del registro dei conflitti di interesse;
- ha predisposto un registro per l'annotazione dei servizi di investimento o accessori o delle attività di investimento prestati dalla Banca, o per suo conto, per i quali possa sorgere un conflitto di interesse

Monitoraggio e vigilanza sulla gestione dei conflitti d'interesse:

La funzione di controllo di conformità della Banca ha il compito di controllare e valutare in modo permanente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e le misure adottate per la corretta gestione dei conflitti d'interesse. E' prevista un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte.